b355/202
4 Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. **79554** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 02.08.2022 proposto dal Sig. XX (OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS (OMISSIS), alla OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Paolo Celli (paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Roma, alla Via Luigi Rizzo n. 72.

contro

Ministero della Difesa - in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

INPS – in persona del legale rappresentante p.t., con sede territoriale in Roma-Flaminio, alla via G. Romano n. 46;

INPS – in persona del legale rappresentante p.t., con sede nazionale in Roma, via Ciro il Grande n. 21;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza pubblica del 21 marzo 2024, celebrata con l'assistenza del segretario, dott.ssa Sara Dima, nessuno è presente per il ricorrente, controparti non costituite.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico dal 31.03.2020, in virtù di pregresso rapporto di pubblico impiego alle dipendenze dell'Arma dei Carabinieri, chiede la rideterminazione e/o riliquidazione della pensione, con il riconoscimento del proprio diritto all'attribuzione degli incrementi correlati alle progressioni in carriera conseguite nel periodo dall'1.01.2011 al 31.12.2014, con il riconoscimento del proprio diritto all'attribuzione degli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione in carriera avvenuta durante il blocco retributivo, perpetrato ad opera dell'art. 9 della legge 122/2010.

Con nota depositata in data 15.03.2024, il ricorrente ha dichiarato di non aver provveduto alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza odierna, atteso il consolidato orientamento giurisprudenziale di rigetto sulla pretesa attorea prospettata.

Il ricorrente ha, quindi, dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio chiedendo l'estinzione del giudizio.

Le controparti, pertanto, non si sono costituite.

All'udienza odierna nessuno è comparso.

DIRITTO

Agli atti è presente l'espressa dichiarazione del ricorrente di voler rinunciare agli atti del giudizio, non avendo più interesse alla prosecuzione dello stesso, e la dichiarazione di non aver proceduto alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza odierna, pur ritualmente comunicato a cura della Segreteria in data 10.10.2023;

Deve essere dichiarata, quindi, l'estinzione del giudizio.

Infatti, i principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche a quello pensionistico pubblico, impongono, in caso di mancata comparizione delle parti nella prima udienza, la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione immediata del processo (art. 24 e 111 Cost.; art. 181 e 309 c.p.c. ai quali deve essere data un'interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto dei principi di ragionevole durata del processo ed efficienza processuale).

Nulla per le spese.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.07.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
19.07.2024 10:44:21
GMT+01:00

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.